



Prot. 654133/03

Milano, 13 ottobre 2003

Oggetto: **CIRCOLARE N. 5/03 (progr. 28)**
OBBLIGHI DI REALIZZAZIONE DEL LOCALE RIFIUTI –
INDICAZIONI OPERATIVE

L'art. 33.1.3 stabilisce che ***nelle nuove edificazioni e negli interventi che eccedono la manutenzione straordinaria*** devono essere previsti spazi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani effettuata in modo separato”.

L'art. 59 stabilisce invece che ***nelle nuove costruzioni*** devono essere previsti spazi per la raccolta differenziata tali da garantire il decoro dell'edificio e dell'ambiente circostante. I seguenti articoli 60 e 61 dettagliano le caratteristiche del locale rifiuti.

Si rileva quindi la necessità di fornire indicazioni operative, in via interpretativa, rispetto alla apparente contraddittorietà delle prescrizioni dell'art. 33 e dell'art. 59.

In proposito non si può inoltre non tener conto: da un lato dell'oggettiva impossibilità di realizzare il locale rifiuti nell'ambito di interventi parziali o che comunque non riguardino i piani terreni e seminterrati, nei quali trova normalmente posto il locale stesso; dall'altro della necessità di predisporre un luogo idoneo alla raccolta, quando vengano insediate, pur con interventi parziali, attività con elevata produzione di rifiuti.

Stanti le considerazioni sopra svolte, si dispone:

- 1) che sia richiesta, nell'esame dei progetti, la realizzazione di un locale rifiuti a norma degli artt. 60 e 61 nei casi di:
 - a) Interventi di nuova edificazione
 - b) Interventi eccedenti la manutenzione straordinaria che riguardino interi fabbricati;
 - c) Introduzione, anche con interventi parziali, di funzioni che comportano un'elevata produzione di rifiuti (ristorazione, pubblici esercizi, medie strutture commerciali). In questi casi il locale rifiuti dovrà essere dimensionato con riferimento alla sola nuova attività e collocato al servizio di essa;
- 2) Che non sia invece richiesta la realizzazione del locale rifiuti per gli interventi di restauro, risanamento conservativo o di ristrutturazione, che riguardino parti limitate di edifici non comprendenti i piani terreni, salvi i casi di cui alla precedente lettera c).



Atti del Comune

Conseguentemente, prima della presentazione del progetto, dovrà essere richiesto il parere del Tecnico AMSA operante presso gli uffici comunali, per gli interventi elencati al punto 1); non sarà richiesto invece il visto AMSA per gli altri interventi indicati al punto 2).

Al fine di agevolare il calcolo delle dimensioni dei locali rifiuti, si provvederà inoltre, a dare pubblicità al foglio di calcolo predisposto a tal fine dall'AMSA.

DIRETTORE DEL SETTORE
Arch. Giancarlo Bianchi Janetti

A:
TUTTI GLI UFFICI